

(N. 260-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 2 febbraio 1949 (V. Stampato N. 237)

presentato dal Ministro delle Finanze

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 FEBBRAIO 1949**

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1949

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legge 14 dicembre 1948, n. 1419, emanato in applicazione dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione, veniva modificato il regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini. Lo zucchero ed i prodotti zuccherini erano colpiti in parte — quella destinata al consumo diretto della popolazione — da una imposta di fabbricazione e da una sovrimposta di confine, a seconda che si trattasse di zucchero di produzione nazionale o di zucchero di importazione; in parte, quella

non destinata a tale consumo diretto, a tali imposte ed in più ad una imposta addizionale istituita con decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, nella misura di lire 160, ridotte successivamente con decreto 26 febbraio 1948, n. 107.

A parte il richiamo dei risultati di gran lunga inferiori alle previsioni che questa addizionale ebbe a dare è certo che essa presupponeva una disciplina annonaria dello zucchero; solo per vero attraverso le assegnazioni di esso per il consumo diretto della

popolazione, era possibile controllare — con una certa sicurezza — quale fosse lo zucchero destinato a tale consumo e perciò esente da addizionale e quale lo zucchero destinato ad altri casi, e perciò soggetto alla addizionale.

La soppressione di ogni vincolo ha reso necessaria la modificazione di tale preesistente sistema, colla soppressione dell'imposta addizionale sullo zucchero, sopra indicata. E a ciò provvede l'articolo 1 del decreto sottoposto alla vostra ratifica.

Era necessario però mantenere, almeno fino ad applicazione di una nuova tariffa doganale, quei provvedimenti atti ad assicurare il collocamento dello zucchero indigeno, prodotto nell'anno agrario decorso in misura cospicua, ma a prezzo di costo ancora molto elevato in relazione al costo dello zucchero di provenienza estera.

È stato perciò nell'articolo 2 stabilito che lo zucchero importato dovrà essere immesso al consumo ad un prezzo non inferiore a quello stabilito per l'interno, devolvendosi all'Erario la differenza fra il prezzo di costo dello zucchero importato e quello di rivendita, salvo un corrispettivo a favore dell'importatore stabilito dal Ministero delle finanze di concerto con quello di agricoltura.

L'articolo 3 applica lo stesso trattamento allo zucchero già importato, e che non aveva ancora assolto il pagamento della imposta addizionale, riducendo l'ammontare di questa nella stessa misura di riduzione del prezzo di rivendita dello zucchero. E per raggiungere una eguaglianza di trattamento e una parificazione di prezzo, è sottoposto ad una addizionale — rettificata nella sua misura dalla Camera dei deputati — lo zucchero *interim-aid* già venduto per impieghi industriali a prezzo di favore e tuttora esistente nei magazzini vincolati alla finanza.

La soppressione dell'imposta addizionale, e la possibilità di una riduzione del prezzo di

vendita dello zucchero al consumatore hanno reso opportuno e legittimato il ripristino delle aliquote già vigenti prima della istituzione dell'addizionale (art. 4).

Parallelamente cogli articoli 5, 6 e 7 sono state ripristinate talune agevolazioni esistenti prima della guerra a favore della produzione di succhi concentrati di uva e di agrumi destinati ad uso di bibite. Tale provvedimento è stato oggetto di qualche rilievo nell'altro ramo del Parlamento sembrando crearsi una condizione di eccessivo favore per tali prodotti nei confronti della birra e di altre bevande; ma non sembra che la critica possa essere seguita sia perchè si tratta di un'agevolazione già esistente e temporaneamente soppressa, sia perchè si tratta di agevolazioni indirettamente a favore di produzioni agricole particolarmente meritevoli — anzi bisognose — di considerazione. Le norme degli articoli successivi non hanno bisogno di illustrazione. Gli articoli 8 e 9 contengono disposizioni secondarie di più precisa definizione di una voce doganale, o di concessione di lamentate tolleranze per il tenore zuccherino delle marmellate.

L'articolo 10 richiama la legge doganale per la risoluzione delle eventuali controversie. L'articolo 11 contiene le sanzioni per le frodi alla legge; l'articolo 12 dispone il termine per l'applicazione delle nuove norme — ai fini della restituzione — ai prodotti esportati. L'articolo 15 sopprime la necessità della bolletta di legittimazione per il trasporto dello zucchero, divenuto di libero commercio.

Richiamato così il contenuto del provvedimento, esso appare per le ragioni esposte all'inizio della presente relazione pienamente giustificato; e pienamente giustificata appare la sua emanazione colla procedura di cui all'articolo 77 comma 2° della Costituzione.

La Commissione ve ne propone perciò l'approvazione.

ZOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione:

« L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Sullo zucchero *interim-aid*, già venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari in natura o incorporato in altri prodotti finiti, è dovuta, in aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di lire 35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a lire 145 per chilogrammo base cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione ».